

DIPARTIMENTO: **AGRICOLTURA**

SERVIZIO: **PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ - DPD019**

UFFICIO: **PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO PSR**



GIUNTA REGIONALE

L'Estensore

Dott. Giuseppe Cavaliere

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Giuseppe Cavaliere

Il Dirigente del Servizio

Dr. Carlo Maggitti

firmato elettronicamente

(firma)

(firma)

(firma)

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico

(firma)


Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

(firma)



Il Presidente della Giunta

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

L'Aquila, li _____

Seduta del Deliberazione N.

L'anno..... il giorno del mese di

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig.

Presidente.....Dott. MARSILIO Marco

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

.....

OGGETTO

Approvazione "Disciplinare regionale per l'attuazione dell'Art. 2 (Ricerca e sperimentazione), dell'Art. 3 (Assistenza tecnica e divulgazione agricola), dell'Art. 9 (Promozione) e dell'Art. 18 (Cultura alimentare) della L.R. 30 maggio 1997, N. 53 "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 30 maggio 1997, n° 53, concernente "Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e acquacoltura" ed in particolare:

- l'Art. 2 (Ricerca e sperimentazione), comma 2, in base al quale: "2. La Giunta regionale adotta iniziative per il sostegno e lo sviluppo dell'innovazione in campo agricolo e provvede ad erogare incentivi di sostegno alla ricerca ed alla sperimentazione nell'ambito di programmi organici";

- l'Art. 3 (Assistenza tecnica e divulgazione agricola), comma 1, in base al quale: "1. La Regione promuove, sostiene e controlla iniziative di assistenza tecnica, dimostrazione e di divulgazione a favore delle imprese agricole singole e associate, secondo le disposizioni in materia previste dalle leggi regionali vigenti in materia".

- l'Art. 9 (Promozione), commi 1-3 e 4, in base ai quali "1. La Giunta Regionale adotta le opportune iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici; promuove e realizza iniziative di carattere promozionale e di valorizzazione dei prodotti sul mercato interno ed estero (.....) 3. La Giunta regionale finanzia

fino al 50% della spesa ammessa, campagne promozionali condotte da consorzi di tutela e da organismi associativi che provvedono alla valorizzazione dei prodotti tipici. 4. I programmi promozionali dovranno essere conformi alla comunicazione della C.E. 86/272/03.C.”;

- l'Art. 18 (Cultura alimentare), commi 1 e 2, in base ai quali: “1. La Regione promuove e sostiene le attività di informazione alimentare e quelle per una corretta utilizzazione dei prodotti agroalimentari nel rispetto dell'art.30 del Trattato CEE e delle disposizioni comunitarie e nazionali. 2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione delle attività di cui al precedente 1° comma.”;

VISTA altresì:

- la Comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (86/C 272/03), pubblicata sulla GU delle Comunità Europee N. C 272/3 del 28.10.1986, che fissa le “Linee direttrici per la partecipazione degli stati membri ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca - Articolo 30 del Trattato CEE”;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), pubblicata sulla GE dell'Unione Europea N. C262/1 del 19.07.2016;

- la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, in particolare l'Art. 4 (*Indirizzo politico-amministrativo*), comma 1, lettera g) che recita: “1. Nel rispetto delle linee di indirizzo delineate nei documenti programmatici e di bilancio compete all'Organo di direzione politica:omissis... g) formulare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze e provvedimenti analoghi”;

- la L. n. 241/1990 e s.m.i., in particolare l'Art. 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*), comma 1, che recita: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

PRESO ATTO degli indirizzi strategici contenuti nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2020-2022, approvato con DGR n. 784/C del 10.12.2019, riferiti alle politiche agroalimentari e la difesa delle specificità locali (punto 3.1.6);

CONSIDERATO che, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Abruzzo, sono ritenuti prioritari il sostegno alle imprese, la tutela e la promozione delle “specificità territoriali” nonché lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale e la tutela della biodiversità agricola e del mare;

ATTESO che il sostegno da parte della Regione Abruzzo alle attività di ricerca e sperimentazione, di assistenza tecnica e divulgazione, gestite sia direttamente che realizzate in collaborazione con Enti/Organismi/Associazioni senza scopo di lucro, nonché la partecipazione diretta ad iniziative di promozione ovvero la concessione di contributi - in termini di compartecipazione finanziaria dell'Ente Regione - ad iniziative organizzate da Enti/Organismi/Associazioni senza scopo di lucro, finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali ed alla crescita della cultura alimentare, costituiscono elementi rilevanti per l'attuazione delle politiche regionali di settore;

RITENUTO necessario approvare uno specifico disciplinare, che rechi i criteri e le modalità alle quali attenersi per la realizzazione diretta di attività afferenti la ricerca e la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione in campo agricolo, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agricole ed agroalimentari nonché la diffusione di una corretta cultura alimentare, ovvero il sostegno a soggetti terzi che realizzino le suddette attività, ai sensi di quanto disposto agli artt. 2, 9 e 18 della L.R. n.53/97;

DATO ATTO che detti criteri e modalità sono definiti nell'**allegato A**), che forma parte integrante e sostanziale alla presente, predisposto dal Dipartimento Agricoltura ad oggetto: “Disciplinare regionale per l'attuazione dell'Art. 2 (Ricerca e sperimentazione), dell'Art. 3 (Assistenza tecnica e divulgazione agricola), dell'Art. 9 (Promozione) e dell'Art. 18 (Cultura alimentare) della L.R. 30 maggio 1997, N. 53 “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare””;

RITENUTO necessario approvare il predetto Disciplinare recante i criteri e le modalità operative alle quali i Servizi competenti dovranno attenersi per la selezione/valutazione dei progetti di ricerca e sperimentazione, di assistenza tecnica e divulgazione in campo agricolo, nonché di promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali, definiti in continuità delle precedenti programmazioni e degli indirizzi strategici regionali di settore;

RITENUTO altresì di stabilire, in via eccezionale e transitoria, che stante le gravi ripercussioni derivanti dalla pandemia da Covid-19, per il solo anno 2020:

- il programma dei progetti e degli interventi di ricerca e sperimentazione nonché di assistenza tecnica e divulgazione di cui all'art. 2 del predetto Disciplinare, possa essere approvato **entro il 15 luglio**;

- le istanze per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 del predetto Disciplinare, possano essere presentate **entro il 15 ottobre**, data unica sia per le iniziative (eventualmente) già realizzate entro il primo semestre sia per le iniziative da realizzare entro e non oltre il secondo semestre 2020;

- le classi di sostegno massimo concedibile di cui all'art. 13 del predetto Disciplinare, possano essere raddoppiate rispetto ai termini economici ivi fissati;

DATO ATTO che la presente deliberazione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che gli impegni relativi all'attuazione delle singole attività saranno assunti con i rispettivi provvedimenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

DATO ATTO, altresì, che il Dirigente del Servizio “Promozione delle Filiere e Biodiversità” e il Direttore del Dipartimento Agricoltura, apponendo la propria firma, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 della L.R. 77/1999;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i.;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate condivise e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) **DI APPROVARE** il “Disciplinare regionale per l'attuazione dell'Art. 2 (Ricerca e sperimentazione), dell'Art. 3 (Assistenza tecnica e divulgazione agricola), dell'Art. 9 (Promozione) e dell'Art. 18 (Cultura alimentare) della L.R. 30 maggio 1997, N. 53 “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare”” di cui all'**Allegato A**), che unito alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DEMANDARE** ai Dirigenti dei competenti Servizi del Dipartimento Agricoltura l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti, l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle somme previste per lo svolgimento delle singole azioni/iniziative da realizzare direttamente o da sostenere finanziariamente, in attuazione del presente atto;
- 3) **DI STABILIRE**, in via eccezionale e transitoria, che stante le gravi ripercussioni derivanti dalla pandemia da Covid-19, per il solo anno 2020:
 - il programma dei progetti e degli interventi di ricerca e sperimentazione nonché di assistenza tecnica e divulgazione di cui all'art. 2 del predetto Disciplinare, possa essere approvato **entro il 15 luglio**;
 - le istanze per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 del predetto Disciplinare, possano essere presentate **entro il 15 ottobre**, data unica sia per le iniziative (eventualmente) già realizzate entro il primo semestre sia per le iniziative da realizzare entro e non oltre il secondo semestre 2020;
 - le classi di sostegno massimo concedibile di cui all'art. 13 del predetto Disciplinare, possano essere raddoppiate rispetto ai termini economici ivi fissati;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione, a cura del Dipartimento Agricoltura, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo <http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/> e sul B.U.R.A.T.;

Allegato A): “Disciplinare regionale per l'attuazione dell'Art. 2 (Ricerca e sperimentazione), dell'Art. 3 (Assistenza tecnica e divulgazione agricola), dell'Art. 9 (Promozione) e dell'Art. 18 (Cultura alimentare) della L.R. 30 maggio 1997, N. 53 “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare””, composto di complessive n. 16 facciate.